


**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA E
L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

P E R

**IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE MATERIE INERENTI I SISTEMI
INFORMATIVI E IL SERVIZIO INFORMATIVO-STATISTICO**

Premesso che:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno approvato lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine, costituitasi il 29 maggio 2006:
 - Comune di Campogalliano D.C. n.27 del 27/04/2006;
 - Comune di Carpi D.C. n.90 del 20/04/2006;
 - Comune di Novi di Modena D.C. 18 del 27/04/2006;
 - Comune di Soliera D.C. n.28 del 27/04/2006;
- lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine è stato modificato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:
 - Campogalliano D.C.C. n. 55 del 30/09/2009 (Pubblicato dal 7.10.2009 al 6.11.2009);
 - Carpi D.C.C. n.121 del 24.09.2009 (Pubblicato dal 28.09.2009 al 28.10.2009);
 - Novi di Modena D.C.C. n.55 del 28.09.2009 (Pubblicato dall'1.10.2009 al 31.10.2009);
 - Soliera D.C.C. n.82 del 29.09.2009 (Pubblicato dal 9.10.2009 all'8.11.2009);
 - Delibera Consiglio Unione n. 26 del 28.10.2009;
 pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 194 del 19.11.2009 è in vigore dal 8.11.2009;
- lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine all'articolo 6 prevede che i Comuni possono conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;
- lo stesso articolo 6 dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine prevede fra le materie che possono essere conferite rispettivamente al comma 1, lettera f, quelle appartenenti all'area "Servizi generali di supporto" e che quest'ultima comprende le materie attinenti la **gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici** e al comma 1, lettera g, la **Statistica**;
- l'articolo 7 dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine prevede che il trasferimento, sia da parte di tutti che da parte di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
 - la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 - le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso;



- i Comuni costituenti l'Unione delle Terre d'Argine con rispettive deliberazioni dei propri Consigli hanno approvato le convenzioni relative al trasferimento in Unione delle materie inerenti i Sistemi Informativi e Sistema Informativo-Statistico con atti:
 - Comune di Campogalliano atti consiliari n. 76 del 16/12/2010
 - Comune di Carpi atto consiliare n. 201 del 16/12/2010
 - Comune di Novi di Modena atto consiliare n. 89 del 16/12/2010
 - Comune di Soliera atti consiliari n. 130 del 14/12/2010
- il Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dello Statuto ha deliberato in tal senso lo stesso schema di convenzione a seguito delle deliberazioni comunali sopraccitate con D.C. n.29 del 22/12/2010;
- ***i Consigli Comunali con propri atti deliberativi ai sensi dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine elencati di seguito, hanno approvato il presente schema di convenzione per il trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle titolarità delle competenze, delle funzioni e dello svolgimento delle attività inerenti la dematerializzazione, la conservazione sostitutiva e la gestione degli archivi correnti gli Enti partecipanti:***
 - ***Comune di Campogalliano atto consiliare n. 50 del 15/12/2011***
 - ***Comune di Carpi atto consiliare n. 177 del 15/12/2011***
 - ***Comune di Novi di Modena atto consiliare n. 66 del 19/12/2011***
 - ***Comune di Soliera atto consiliare n. 139 del 20/12/2011***
- ***il Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dello Statuto ha deliberato in tal senso questo stesso schema di convenzione a seguito delle deliberazioni comunali sopraccitate con D.C. n. 31 del 21/12/2011***

Tutto ciò premesso

Il giorno 27/12/2011 presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine

- Turci Luisa nata a Novi di Modena, il 29/04/1952, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine con sede a Carpi, Corso A. Pio 91, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art.7 e dalla D.C.U. n. 31 del 21/12/2011;
- La stessa Turci Luisa nata a Novi di Modena il 29/04/1952, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. 66 del 19/12/2011;
- Zanni Stefania nata a Castelfranco Emilia il 26/12/1963, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. 50 del 15/12/2011;
- Campedelli Enrico nato a Carpi, il 02/09/1965, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. 177 del 15/12/2011;
- Giuseppe Schena nata ad Avellino, il 27/08/1967 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. 139 del 20/12/2011;

STIPULANO
*ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e di
quanto previsto dallo Statuto dell'Unione*

LA PRESENTE CONVENZIONE

ART. 1

Premessa e oggetto della convenzione

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
2. I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, di seguito indicati per brevità come Comuni o come Comuni conferenti, trasferiscono all'Unione delle Terre d'Argine, di seguito per brevità indicata come Unione, tutte le proprie competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di **Sistemi Informativi inerenti il Patrimonio Informativo, Gestionale, Territoriale, Telematico** e la gestione unificata del **Servizio Informativo-Statistico**.
3. In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze comunali riguardanti (elenco indicativo e non esaustivo) :
 - la gestione, il controllo e lo sviluppo dei sistemi informatici ed informativi;
 - l'implementazione, la gestione, il controllo e lo sviluppo degli applicativi;
 - l'implementazione, la gestione, il controllo e lo sviluppo dei servizi web e di e-government;
 - l'integrazione dei sistemi informativi e delle reti dei Comuni conferenti e dell'Unione con i sistemi informativi e le reti delle altre pubbliche amministrazioni sul territorio;
 - la conduzione, il controllo e lo sviluppo delle reti di trasmissione, in sede locale e geografica;
 - l'implementazione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di sicurezza dei dati;
 - l'addestramento e la consulenza al personale dei Comuni aderenti e dell'Unione nell'utilizzo dei sistemi e delle soluzioni applicative;
 - la gestione, il controllo e lo sviluppo dei server;
 - la gestione, la manutenzione e il rinnovamento del parco macchine;
 - la realizzazione e l'implementazione di specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi;
 - l'espletamento di procedure uniche per l'acquisto di materiale hardware e software e l'acquisizione di servizi;
 - la partecipazione ai progetti di e-government promossi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea;

- la stipula di contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
 - la costituzione e il mantenimento della base dati informativa su tutto il territorio dell'Unione e sui singoli comuni conferenti.
4. Rimangono trasferite all'Unione e ricomprese nel presente atto le competenze, attività e funzioni previste dalla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione 28 settembre 2007, n. 27, così come modificata con deliberazione del Consiglio dell'Unione 9 novembre 2009, n. 29, relativa al trasferimento all'Unione delle materie inerenti la realizzazione, dispiegamento e gestione dei servizi di e-government; la partecipazione e l'adesione alle iniziative di Piter (2007-2009); la partecipazione a bandi nazionali e comunitari; il SIT (sistema informativo territoriale) con la costituzione di un SIA (Sistemi Informatici Associati).
- 5. I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, trasferiscono all'Unione delle Terre d'Argine titolarità delle competenze, delle funzioni e dello svolgimento delle attività inerenti la dematerializzazione, la conservazione sostitutiva e la gestione degli archivi correnti cartacei e digitali, in particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze comunali riguardanti (elenco indicativo e non esaustivo):**
- *analisi dei processi e dei flussi informativi, ri-mappatura dei procedimenti amministrativi e loro automatizzazione per la creazione di un ambiente di gestione del documento,*
 - *archiviazione elettronica attraverso un processo di memorizzazione di documenti informatici identificati mediante un codice di riferimento, antecedente il processo di conservazione.*
 - *redazione degli strumenti necessari alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti per il sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici e informatici): manuale di gestione e piano di classificazione (titolario, fascicolazione e scarto).*

ART. 2

Modalità di trasferimento ed Organizzazione dei Servizi

1. Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 1° gennaio 2011 ed ha pari durata a quella dell'Unione delle Terre d'Argine.
2. ***Il trasferimento all'Unione delle titolarità delle competenze, delle funzioni e dello svolgimento delle attività inerenti la dematerializzazione, la conservazione sostitutiva e la gestione degli archivi correnti cartacei e digitali avviene con decorrenza 1° gennaio 2012 ed ha pari durata a quella dell'Unione delle Terre d'Argine.***
3. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività ancora attribuite ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del

trasferimento, subentrando agli stessi Comuni negli eventuali rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite.

4. Restano in capo ai Comuni, che si avvalgono del personale dell'Unione, le attività relative ai progetti finanziati con fondi a destinazione vincolata già avviati al momento di decorrenza della presente convenzione. Il dirigente dell'Unione in nome e per conto dei Comuni sottoscrive gli atti, le rendicontazioni e quanto altro necessario alla realizzazione del progetto.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni in materia di **Sistemi Informativi inerenti il Patrimonio Informativo, Gestionale, Territoriale, Telematico e in materia di dematerializzazione, di conservazione sostitutiva e di gestione degli archivi correnti cartacei e digitali** mediante il S.I.A. dell'Unione delle Terre d'Argine costituito con atto del Consiglio dell'Unione in data 28 settembre 2007, n. 27, e in materia di **Servizio Informativo-Statistico** dotandosi di una struttura organizzativa propria definita con delibera della Giunta dell'Unione. La Giunta adegua nel tempo la struttura organizzativa adottata, per soddisfare con efficacia ed efficienza le risposte di servizio in materia.
6. L'Unione realizza e rende operative le strutture organizzative di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente articolo 3 della presente convenzione.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente articolo 4 della presente convenzione.
8. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente articolo 5 della presente convenzione.
9. Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto dell'Unione e fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi.

ART. 3

Trasferimento del Personale

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 dello Statuto dell'Unione, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione, viene trasferito all'atto della decorrenza del conferimento nel rispetto del D.Lgs. 165 del 2001 e L. 449 del 1997.
2. Il trasferimento organico e definitivo del personale alle dipendenze dell'Unione ha effetto dal 1° gennaio 2011 per le materie inerenti i sistemi informativi e **1° gennaio 2012 per le materie inerenti la dematerializzazione, la conservazione sostitutiva e la gestione degli archivi correnti cartacei e digitali.**
3. Al 1° gennaio 2011, tutti i dipendenti dei Comuni già operanti nei servizi trasferiti, ma non in servizio all'atto del trasferimento definitivo, per maternità

obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettative, e congedi di qualsiasi tipologia, transitano all'Unione come se fossero in servizio.

4. Il trasferimento all'Unione, con effetto dal 1° gennaio 2011, del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (compreso il personale assunto nei singoli comuni di origine ai sensi degli artt. 80 e 110 del D.Lgs 267/2000), avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
5. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dal 1° gennaio 2011, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie trasferite.
6. Le Giunte dei Comuni conferenti adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al trasferimento delle materie oggetto della presente convenzione.
7. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
8. Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni conferenti e dall'Unione in materia di messa a disposizione all'Unione del personale attraverso il Comando, oppure riguardanti il suo trasferimento, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l'Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria, sulla base del Protocollo d'Intesa e l'Accordo in materia, sottoscritti.

Art. 4

Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del conto economico preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 31 agosto e 30 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio

bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

4. Trasferimenti

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione dal 1° gennaio 2011, anche nel caso in cui le amministrazioni che attuano il trasferimento emettono successivamente, mandati ancora a favore dei Comuni conferenti.

In questa eventualità i Comuni provvedono a giro-contare tali importi all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

I trasferimenti, introitati anche in futuro, di competenza a periodi anteriori al 1° gennaio 2011, restano di competenza dei Comuni conferenti.

5. Proventi

Dal 1° gennaio 2011 l'Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all'Unione oggetto della presente convenzione.

6. Costi di funzionamento

L'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento della organizzazione centrale, degli uffici territoriali e delle Unità operative territoriali con cui articola l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.

Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.

A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:

- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- vestiario per il personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- costi relativi alla manutenzione evolutiva o correttiva dei vari pacchetti applicativi;
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico/operative e delle strumentazioni informatiche, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati;
- carburanti e lubrificanti;
- le assicurazioni dei mezzi e le relative tasse di circolazione;
- costi di manutenzione hardware e software della dotazione informatica, ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
- materiale tecnico, stampati, materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste ;
- spese postate e altre spese relative alla stampa delle fatture ed inoltre delle medesime agli utenti;
- spese telefoniche e spese per linee dati;
- prestazioni di servizio per le pulizie dei locali e l'acquisto di prodotti di pulizia ;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
- contributi diversi;
- spese per utenze degli edifici destinati all'esercizio delle materie trasferite;

- ogni altra spese e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.

I costi di funzionamento delle sedi degli eventuali Uffici Territoriali, restano a carico dei singoli Comuni che trasferiscono le materie.

6. La Giunta dell'Unione per le materie trasferite dalla presente convenzione ed ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, sviluppa gli indirizzi espressi in sede consiliare predisponendo progetti specifici per l'Unione e i territori dei singoli Comuni conferenti, definendo negli atti che li istituiscono o che ne determinano il funzionamento, i criteri per l'attribuzione dei costi spettanti ai Comuni beneficiari, a cui questi corrispondono con equivalenti trasferimenti finanziari all'Unione.
7. Tutti i costi di funzionamento non attribuiti dalla Giunta dell'Unione ai Comuni sulla base dei criteri di ripartizione specifici, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, sono coperti da trasferimenti dei Comuni, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo e dagli assestamenti in corso di esercizio e determinati sulla base della loro correlazione con le attività e le funzioni svolte in forma associata a favore dei singoli territori.

8. Spese d'Investimento

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che in beni immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti (e dal programma delle Opere) approvato nel bilancio previsionale annuale e triennale. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, delle strutture, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui quelli di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento.

La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

ART. 5

Utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - a) per l'arco orario necessario, in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, tutte le dotazioni tecnologiche, le infrastrutture di rete, gli impianti ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. Ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il dirigente Terre d'Argine responsabile delle materie trasferite all'Unione per effetto della presente convenzione o un sub agente da lui individuato rende il conto della propria gestione come consegnatario di beni ai Comuni conferenti.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la proprietà o altro diritto reale di godimento, sia dei beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che dei beni immobili di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione può concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione provvede a condurre i beni ricevuti in comodato d'uso gratuito con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni conferenti. I singoli Comuni conferenti e l'Unione, possono prevedere tramite le delibere di programmazione e le determinazioni degli organi competenti, che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza, di tutti o di alcuni dei beni concessi in comodato d'uso, vengano effettuati dall'Unione anziché dal Comune conferente; tali spese, attribuibili direttamente al territorio del Comune che ha concesso i beni in comodato d'uso, saranno finanziate, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dalla spesa.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni.
Per i server e tutte le attrezzature della "sala macchine" utilizzate a favore di tutti i territori l'Unione rimborsa al Comune di Carpi i costi della polizza.
La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 6

Durata, Revoca e Recesso

1. In accordo con l'articolo 3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.

2. In accordo con l'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.
3. Nei due casi precedenti di Recesso o Revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione. La revoca è esercitata entro il mese di giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo come previsto dall'articolo 7, comma 4, dello Statuto dell'Unione.
4. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante del personale che l'Unione ha assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del Recesso o della Revoca, sono trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
5. Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante.
Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante.
In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi.
Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della Revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni.
In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila.
I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.
9. In caso di scioglimento o revoca dell'Unione o revoca del servizio in oggetto, il personale comandato o trasferito e rassegnato al Comune conferente di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'articolo 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la

disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

ART. 7 **Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - a) uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - b) il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione;
 - c) il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile

ART. 8 ***Rapporti fra i Comuni e l'Unione***


1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo

ART. 9 ***Norme finali***


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DELL'UNIONE




SINDACO DI CAMPOGALLIANO




SINDACO DI CARPI



SINDACO DI NOVI DI MODENA



SINDACO DI SOLIERA



Dato in Carpi, nella sede dell'Unione il 21.12.2011